





This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

UniorPress 2024  
Via Nuova Marina, 59 - 80133, Napoli

ISBN: 978-88-6719-306-6

# Stati di crisi

*a cura di*

Viola Carofalo, Lorenzo Cicatiello, Eleonora Guadagno, Alessandro Guida,  
Nicoletta Marini d'Armenia, Marzia Mauriello, Bruno Mercurio



UniorPress  
Napoli 2024



## Indice

<i>Premessa</i> Elena Tavani .....	5
<i>Denaturalizzare l'emergenza ambientale: riflessioni etiche sulla crisi socio-ecologica</i> Viola Carofalo e Delio Salottolo .....	11
<i>Ritorni del passato: profezia e fine dei mondi</i> Mariassunta Picardi .....	17
<i>Crisi climatica e mobilità umana: quali risposte nell'ordinamento italiano?</i> Anna Liguori .....	21
<i>The Protection of People Moving in the Context of Climate Change and Environmental Degradation: A Look at the Teitiota Case and Its Impact on Italian Jurisprudence</i> Adele Del Guercio .....	35
<i>Crisi alimentari: reazioni e resistenze in contesti di conflitti socioambientali</i> Flavia G. Cuturi e Marzia Mauriello .....	41
<i>Discutere della relazione tra impresa e territorio</i> Alessandra De Chiara .....	53
<i>Economia del debito e mercati delle crisi (una prospettiva di diritto privato)</i> Valeria Confortini .....	61
<i>Qualche nota sulla Public History: una risposta alla crisi della storia?</i> Aurora Savelli .....	65
<i>Sviluppo e crisi: le traiettorie del cambiamento nei paesi partner della cooperazione internazionale</i> Valeria Saggiomo .....	75
<i>Curatrici e curatori, autrici e autori</i> .....	79

# *Crisi climatica e mobilità umana: quali risposte nell'ordinamento italiano?*

Anna Liguori

## **1. Introduzione\***

La crisi in atto collegata ai cambiamenti climatici, che si manifesta sia con eventi cd. a insorgenza rapida (come incendi, cicloni e inondazioni) sia con fenomeni a insorgenza lenta (come l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare, la desertificazione, la salinizzazione delle acque etc.), contribuendo all'aumento di conflitti, malattie e impoverimento, influisce significativamente anche sulla mobilità umana, come sottolineato in numerosi rapporti internazionali ed in particolare dallo *Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*, Ian Fry, nel suo rapporto del 18 aprile 2023 *Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change*<sup>1</sup>.

La migrazione è infatti una delle principali risposte a tali eventi, soprattutto qualora altre strategie di adattamento e mitigazione risultino inadeguate o inesistenti. L'entità del fenomeno delle migrazioni collegate al cambiamento climatico è ancora incerta, anche perché vi possono essere combinazioni di fattori diversi, economici, sociali e politici a incidere sullo spostamento. Gli eventi legati al clima possono essere infatti solo uno dei *push-factors* che innescano movimenti di popolazioni<sup>2</sup>: come sottolineato nel 2011 dal Presidente della *Nansen Conference on Climate Change and Displacement*, il cambiamento climatico agisce per lo più “as an impact multiplier and accelerator to other drivers of human mobility”<sup>3</sup>. In ogni caso, è difficile mettere in dubbio le

\* Il presente lavoro è ampiamente ispirato, con aggiornamenti, al contributo della stessa autrice su “L’apporto della giurisprudenza italiana alla tutela dei migranti ambientali e climatici”, in F. Amato, V. Carofalo, A. Del Guercio, A. Fazzini, V. Grado, E. Imparato, A. Liguori (eds), *Migrazioni e diritti al tempo dell’antropocene*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pubblicato nell’ambito del Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Napoli L’Orientale “Antropocene/Capitalocene e migrazioni internazionali”.

<sup>1</sup> Doc. A/HRC/53/34.

<sup>2</sup> W. Kälin, N. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection United Nation High Commissioner for Refugees, UNHCR, 2012, p. 7.

<sup>3</sup> The Nansen Conference: Climate Change and Displacement in the 21st Century, Oslo, 5-7 June 2011, Chairperson’s Summary, par. 5. Cfr. sul punto anche J. McAdam, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012; M. Scott,

molteplici sfide che tali persone (che indicheremo con il termine di “migranti climatici e/o ambientali”<sup>4</sup>) devono affrontare: oltre alle difficoltà legate all’abbandono delle proprie case e dei propri beni, e alla necessità di trovare riparo e accoglienza in condizioni rispettose dei propri diritti umani, si aggiungono innumerevoli ostacoli per un’efficace protezione internazionale, a causa di un incerto quadro normativo internazionale. Nel momento in cui si scrive manca uno strumento *ad hoc* dedicato specificatamente alle migrazioni indotte da disastri ambientali e/o cambiamento climatico: nessuna delle proposte avanzate finora (convenzione ad hoc, protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro sul cambiamento climatico o protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra)<sup>5</sup> è stata infatti adottata e pertanto il quadro normativo applicabile va ricostruito attraverso l’esame complessivo di un ampio spettro di strumenti che si integrano e si completano a vicenda, che riguardano sia il diritto internazionale dell’ambiente e del clima, sia la normativa applicabile in materia di asilo e immigrazione, sia il regime internazionale dei diritti umani, che è stato

*Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020; A. Del Guercio, “Una Governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del comitato per i diritti umani”, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna Online*, 2022, p. 336.

<sup>4</sup> L’espressione “rifugiati ambientali”, ampiamente utilizzata dai mass media e dalla società civile, è stata respinta sia dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cfr. UNHCR, *Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: A UNHCR Perspective*, 14 agosto 2009, p. 8), sia dall’Organizzazione mondiale delle migrazioni, che utilizza invece sia l’espressione “migranti ambientali” (<https://environmentalmigration.iom.int/>), sia “migranti climatici” (cfr. ad esempio dichiarazione del 27 gennaio 2023, *Greta Thunberg and IOM DG António Vitorino Call for Urgent Action to Address Climate Migration*, reperibile al link <https://environmentalmigration.iom.int/news/greta-thunberg-and-iom-dg-antonio-vitorino-call-urgent-action-address-climate-migration>). In dottrina cfr., *ex multis*, S. Atapattu, “*Climate Refugees and the Role of International Law*”, 12 settembre 2018, reperibile all’indirizzo <https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/climate-refugees-and-the-role-of-international-law>; S. Behrman, A. Kent (eds), ‘*Climate Refugees*’. *Beyond the Legal Impasse?*, London, Routledge, 2018; E. Fornalé, “A l’envers: Setting the stage for a protective environment to deal with ‘climate refugees’ in Europe”, in *European Journal of Migration and Law*, 2020, pp. 518 ss.; B. Mayer, F. Crépeau (eds), *Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law*, Cheltenham/Northampton, Edward Elgan Publishing, 2017.

<sup>5</sup> Cfr. sul punto la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite UN General Assembly *Providing legal protection for persons displaced by the impact of climate change*, A/73/L.105, 2019, §10. Sulle varie proposte cfr. A. Kent, S. Behrman, *Facilitating the Resettlement and Rights of Climate Refugees*, Abingdon/New York, Routledge, 2018, p. 9 ss. Per una critica alla proposta di uno strumento a carattere universale cfr. J. McAdam, “Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer”, in *International Journal of Refugee Law*, 2011.

oggetto di numerosi rapporti e studi, cui si rinvia per approfondimento<sup>6</sup>. Il tema delle migrazioni di origine climatica è stato inoltre esplicitamente menzionato anche in molti casi di contenzioso climatico, e cioè in molti dei ricorsi riguardanti violazioni di diritti umani come conseguenza del cambiamento climatico<sup>7</sup>, presentati davanti ad organi internazionali, come ad esempio la Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>8</sup> e il Comitato dei diritti del fanciullo<sup>9</sup>, sia innanzi a corti domestiche, come ad esempio la corte suprema del Pakistan<sup>10</sup> e la corte federale di Vancouver<sup>11</sup>. Dinanzi ai tribunali nazionali sono stati presentati anche ricorsi volti direttamente alla protezione di migranti climatici/ambientali, con esiti talvolta molto interessanti<sup>12</sup>: a tal riguardo, il pre-

<sup>6</sup> Cfr., *ex multis*, F. Biermann e I. Boas, "Towards a global governance system to protect climate migrants: taking stock", in *Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law*, B. Mayer e F. Crépeau eds, Cheltenham, Northampton, Edward Elgan Publishing, 2017, p. 405 ss.; A. Del Guercio, "Una Governance integrate", *op. cit.*

<sup>7</sup> Sul ricco e variegato contenzioso climatico in corso, che non riguarda direttamente le migrazioni ambientali cfr.: J. Setzer, C. Higham, *Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot*, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, reperibile all'indirizzo <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2023-snapshot/>. Sul contributo che tale contenzioso potrebbe offrire anche in materia di protezione di migranti climatici cfr. M. Pontecorvo, "La tutela internazionale dei "migranti climatici" tra (persistenti) limiti normativi e (recenti) prospettive giurisprudenziali", in *Migrazioni internazionali, questioni giuridiche aperte*, a cura di A. Di Stasi, I. Caracciolo, P. Gargiulo, G. Cellamare, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, p.325 ss.

<sup>8</sup> Armando Ferrão Carvalho and others vs The European Parliament and Council, ricorso del 24 maggio 2018.

<sup>9</sup> Communication to the Committee on the Rights of the Child, in the case of Chiara Sacchi et al vs Argentina et al, 23 settembre 2019, reperibile all'indirizzo <https://childrensvclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentina-et-al.pdf>, pp. 2, 6, 21, and 43.

<sup>10</sup> Supreme Court of Pakistan, Ali v. Federation of Pakistan, petizione di aprile 2016, reperibile all'indirizzo [https://climate-laws.org/cclow/geographies/pakistan/litigation\\_cases/ali-v-federation-of-pakistan-supreme-court-of-pakistan-2016](https://climate-laws.org/cclow/geographies/pakistan/litigation_cases/ali-v-federation-of-pakistan-supreme-court-of-pakistan-2016).

<sup>11</sup> Federal Court of Vancouver, La Rose v. Her Majesty the Queen, ricorso del 25 ottobre 2019, reperibile online al sito [http://climate-laws.org/cclow/geographies/canada/litigation\\_cases/la-rose-v-her-majesty-the-queen](http://climate-laws.org/cclow/geographies/canada/litigation_cases/la-rose-v-her-majesty-the-queen), paras 75-77, 232 e).

<sup>12</sup> Per una panoramica sulle forme di protezioni nazionali in Europa cfr. European Migration Network, "Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway: EMN Synthesis Report for the EMN Study 2019", reperibile al link: [www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network\\_i/studiesreports/emn\\_synthesis\\_report\\_nat\\_prot\\_statuses\\_final.pdf](http://www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network_i/studiesreports/emn_synthesis_report_nat_prot_statuses_final.pdf).



sente contributo, dopo una breve disamina di alcuni recenti sviluppi a livello internazionale, intende soffermarsi specificamente sul caso italiano, sia perché prevede espressamente nella propria legislazione alcune forme di protezione applicabili a situazioni di mobilità indotte da calamità o disastri naturali, sia perché negli ultimi anni sono state adottate alcune decisioni giudiziarie degne di nota.

## **2. Alcune osservazioni sugli sviluppi più recenti a livello internazionale**

Come anticipato, in mancanza di una convenzione *ad hoc* dedicata specificatamente alle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici, interrogarsi sulle prospettive di tutela per i migranti climatici nell'ambito del diritto internazionale, richiederebbe una complessa analisi di molteplici strumenti, relativi al diritto internazionale del clima, al regime dei diritti umani e al diritto internazionale ed europeo in materia di asilo e immigrazione, che esula dall'oggetto del presente contributo, riguardando quest'ultimo piuttosto la risposta dell'ordinamento italiano. Ci sembra tuttavia opportuno preliminarmente soffermarci, anche se sinteticamente, su alcuni recenti sviluppi nell'ambito del diritto internazionale, perché ripresi (e in alcuni casi ulteriormente sviluppati) nell'ordinamento italiano: ci riferiamo, da un lato, alle Linee guida dell'UNHCR del 2020 (*UNHCR Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*), che offrono interessanti spunti per applicare la Convenzione di Ginevra anche in riferimento ai movimenti di persone indotte dai cambiamenti climatici; dall'altro, all'importante decisione del Comitato dei diritti dell'uomo nel caso *Teitiota*, nella quale per la prima volta è stata prospettata la possibilità di invocare il principio di *non refoulement* in relazione a migranti climatici.

### *2.1 L'applicabilità della Convenzione di Ginevra alla luce delle Linee Guide dell'UNHCR del 2020*

In base alla Convenzione di Ginevra del 1951, per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario soddisfare alcuni requisiti di eleggibilità

In dottrina cfr. C. Scissa, "Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, p. 296 ss.; F. Negozio, F. Rondine, "Analysing National Responses to Environmental and Climate Related Displacement: A Comparative Assessment of Italian and French Legal Frameworks", in *Quarterly on Refugee Problems*, 2022, p. 53 ss.; C. Scissa, "Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce", in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, p. 296 ss.; M. Ammer, M. Mayrhofer, M. Scott, *Disaster-related displacement into Europe: judicial practice in Austria and Sweden*, Ludwig Boltzman Institute and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, April 2022, reperibile all'indirizzo <https://rwi.lu.se>, pp. 13-17.

e, cioè, che siano riscontrati: 1) un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione pubblica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale; 2) l'allontanamento dal Paese di origine; 3) la mancanza di protezione da parte del Paese di origine. Alla luce di ciò, potrebbe essere difficile far rientrare le domande di protezione dei migranti climatici nel quadro generale offerto dalla Convenzione di Ginevra<sup>13</sup>. Come osservato<sup>14</sup>, l'impatto dei cambiamenti climatici “will generally not satisfy the meaning of ‘persecution’ because of the need for human ‘agency’, and a further challenge will be identifying a ‘persecutor’”. Infatti, qualora si sostenesse che il ‘soggetto persecutore’ è la comunità internazionale (e gli Stati industrializzati in particolare), ciò porterebbe ad un paradosso perché è probabile che siano proprio gli Stati industrializzati i Paesi presso i quali le persone che fuggono dalle conseguenze dei cambiamenti climatici cercano rifugio: ciò però rappresenta un'inversione del paradigma tradizionale dei rifugiati perché ci sarebbe coincidenza tra lo Stato persecutore e lo Stato di accoglienza<sup>15</sup>.

Inoltre, se anche l'impatto del cambiamento climatico fosse ritenuto idoneo a configurare una persecuzione, sarebbe difficile dimostrare un collegamento con uno dei motivi di persecuzione previsti dall'art. 1 lett. A). Se è vero che la nozione di “appartenenza ad un gruppo sociale” è stata nel tempo interpretata estensivamente per includere un insieme di persone percepito come gruppo dalla società di appartenenza sulla base di caratteristiche comuni che sono da considerarsi innate,

<sup>13</sup> Cfr. sul punto G. Goodwin-Gill, J. McAdam (eds), *The Refugee in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007; J. McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNHCR, 2011. In dottrina è stato anche suggerito di aggiungere espressamente il motivo di persecuzione per motivi ambientali (vedi J.B. Cooper, “Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition”, in *New York University Environmental Law Journal*, 1998, p. 480; G. Kibreab, “Climate Change and Human Migration: A Tenuous Relationship?”, in *Fordham Environmental Law Review*, 2010, p. 357). Sul punto cfr. però la posizione dell'UNHCR (A. Guterres, *Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: a UNHCR perspective*, UNHCR, 2008, p. 7), nonché C. Cournil, “The inadequacy of international refugee law in response to environmental migration”, in *Research Handbook, op. cit.*, pp. 100-101.

<sup>14</sup> J. McAdam, “Displacement in the Context of Climate Change and Disaster”, in *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, C. Costello, M. Foster, J. McAdam eds, Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 836. Cfr. anche G. Goodwin-Gill, J. McAdam (eds), *The Refugee in International Law, op. cit.*, p. 355; J. McAdam, *Climate Change, forced Migration, and International Law, op. cit.*, p. 45; W. Kälin, N. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change, op. cit.*, p. 31; F. Zorzi Giustiniani, “Temporary protection after disaster: international, regional and national approach”, in *Routledge Handbook of Human Rights and Disasters*, F. Zorzi Giustiniani, E. Sommaro, G. Bartolini, F. Casolari eds, London, Routledge, 2018, p. 329 ss.

<sup>15</sup> J. McAdam, “Displacement in the Context of Climate Change and Disaster”, *op. cit.*, p. 836.

immutabili o fondamentali alla propria identità<sup>16</sup>, “l'elemento innato e irrinunciabile non può essere ravvisato nel subire gli effetti del cambiamento climatico”<sup>17</sup>.

Tuttavia, “refugee law should not automatically be dismissed when climate change or disasters play a role”<sup>18</sup>. Preziose indicazioni a tal fine sono previste proprio nel summenzionato documento adottato dall'UNHCR<sup>19</sup> nel 2020. Le calamità naturali potrebbero infatti rinforzare ulteriormente le istanze sottese ad una domanda di protezione internazionale o facilitare la comparsa di situazioni di persecuzione e di marginalizzazione di certi individui (o gruppi) o anche esporre le persone a rischio di sfruttamento lavorativo a tratta<sup>20</sup>. Per l'UNHCR, infatti, non bisogna concentrarsi unicamente sul cambiamento climatico o sui disastri naturali, bensì è necessario analizzare in che modo il cambiamento climatico interagisce con altri elementi politici e sociali, per riuscire a identificare una “persecuzione” ai sensi dell'art. 1, lett. a, par. 1 della Convenzione. Pertanto, lo status di rifugiato potrà essere riconosciuto, oltre che nei casi in cui gli effetti negativi dei cambiamenti climatici o dei disastri conducano a conflitti e violenze<sup>21</sup>, anche qualora il cambiamento climatico abbia aggravato un atto di persecuzione già esistente prima dell'episodio calamitoso, in particolare laddove le vittime della persecuzione appartengano a categorie vulnerabili (donne, bambini, anziani, persone con disabilità, minoranze, popoli indigeni e abitanti delle zone rurali che basano la propria sussistenza sulle risorse naturali)<sup>22</sup> o laddove, dopo un disastro naturale, alcune popolazioni vengano escluse dagli aiuti, e subiscano quindi in maniera sproporzionata e discriminatoria gli effetti del cambiamento clima-

<sup>16</sup> Cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection: Membership of a Particular Group within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention*, doc. HCR/GIP/02/02 del 7 maggio 2002, par. 11.

<sup>17</sup> A. Del Guercio, “Una Governance integrata”, *op. cit.*, p. 362. Cfr. sul punto G. Goodwin-Gill, J. McAdam, *The Refugee in International Law*, *op. cit.*, p. 644.

<sup>18</sup> J. McAdam, “Displacement in the Context of Climate Change and Disaster”, *op. cit.*, p. 835.

<sup>19</sup> UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020 (su questo documento cfr. V. Basile, “UNHCR Guidelines on granting refugee status to those fleeing the consequences of climate change”, in *Essays on Migration and Asylum*, A. Nikodinovska Krstevska, O. Koshevaliska, E. Maksimova eds, Faculty of Law, University Goce Delčev - Štip, 2022, pp. 73-84).

<sup>20</sup> UNHCR, *Legal considerations*, *op. cit.*, p. 2.

<sup>21</sup> Ivi, par. 11. Più in generale, sui rapporti tra status di rifugiato e conflitti cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12.

<sup>22</sup> UNHCR, *Legal considerations*, *op. cit.*, p. 5.

tico<sup>23</sup>. Particolarmente interessante anche l'ipotesi in cui "a government does not establish appropriate measures for preventing disasters whereby a particular population is disproportionately affected", che contempla esplicitamente anche le condotte omissive degli Stati<sup>24</sup>. Per concludere, ciò che conta in tutte queste ipotesi, è che "the act or the omission by the government (or non-State actor) – rather than the disaster itself – would give rise to the well-founded reason of persecution (for a Convention reason) and lack of State protection"<sup>25</sup>.

## 2.2 La decisione del Comitato ONU sui diritti umani nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*

Con la decisione nel caso *Teitiota*<sup>26</sup>, il Comitato ONU è stato il primo organo internazionale ad affermare l'applicabilità del principio di *non refoulement*

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Su questo punto cfr. V. Basile, "UNHCR Guidelines", *op. cit.*, p. 80, per il quale inoltre "by virtue of the precautionary principle (enshrined in art. 3, par. 3 of the UNFCCC) and what is suggested by the UNHCR guidelines, international protection could also be granted to those who risk suffering harm from a slow onset natural event. If, in fact, the omissive conduct of a State, which facilitates the occurrence of a sudden environmental catastrophe (sudden onset event), can constitute a form of persecution, the same should apply to a slow onset event. Think, for example, of the hypothesis in which a certain omissive conduct of a State, in the long term, produces a drought phenomenon only in a certain area of its territory, creating an unbearable prejudice against a certain part of the population".

<sup>25</sup> J. McAdam, "Displacement in the Context of Climate Change and Disaster", *op. cit.*, p. 836.

<sup>26</sup> UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, 7 January 2020, CCPR/C/127/D/2728/2016, sulla quale cfr. *ex multis* J.H. Sendut, "Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obligations Under International Human Rights Law", in *EJIL:Talk!*, 6 Febbraio 2020; G. Reeh, "Climate Change in the Human Rights Committee", in *EJIL:Talk!*, 18 febbraio 2020; F. Maletto, *Non-refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, "SidiBlog", 23 marzo 2020; G. Citroni, "Human Rights Committee's decision on the case *Ioane Teitiota v. New Zealand*: Landmark or will-o'-the-wisp for climate refugees?", in *QIL-Questions of International Law*, 2020, p. 1; V. Rive, "Is an Enhanced Non-refoulement Regime under the ICCPR the Answer to Climate Change related Human Mobility Challenges in the Pacific? Reflections on *Teitiota v. New Zealand* in the Human Rights Committee", in *QIL- Questions of International Law*, 2020, p. 7; S. Behrman and A. Kent, "The *Teitiota* Case and the Limitations of the Human Rights Framework", in *QIL-Questions of International Law*, 2020, p. 25 ss.; A. Brambilla, M. Castiglione, "Migranti ambientali e divieto di respingimento", in *Questione Giustizia*, Febbraio 2020; F. Mussi, "Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*", in *Rivista di diritto internazionale*, 2020, p. 827 ss.; M. Ferrara, "Looking Behind *Teitiota v. New Zealand* Case: Further Alternatives of Safeguard For "Climate Change Refugees" Under the ICCPR and the ECHR?", in *Migration and Asylum Policies Systems. Challenges and Perspectives*, G. Cataldi, A. Del Guercio, A. Liguori eds, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 291.

*ment*<sup>27</sup> ad ipotesi in cui il rischio di violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (in caso di respingimento, espulsione etc.) sia conseguenza del degrado ambientale o del cambiamento climatico – laddove gli Stati non adempiano agli obblighi positivi di *due diligence* inerenti agli articoli 6 e 7 del Patto.

Il caso riguarda il sig. Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati: trasferitosi in Nuova Zelanda, era stato raggiunto da un ordine di espulsione al quale aveva provato ad opporsi chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato alle autorità neozelandesi a causa delle condizioni invivibili nel suo paese d'origine dovute agli effetti del cambiamento climatico. In seguito al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, e al conseguente rimpatrio, si è rivolto al Comitato per i diritti umani, invocando la violazione dell'art. 6 del Patto ONU sui diritti civili e politici, poiché l'innalzamento del livello del mare a Kiribati aveva provocato scarsità di terre abitabili (che a sua volta è all'origine di violenti conflitti territoriali) e degrado ambientale (compresa la salinizzazione delle falde di acqua dolce)<sup>28</sup>. La repubblica di Kiribati fa parte, infatti, di quel gruppo di isole del Pacifico che risentono in maniera significativa del cambiamento climatico, sia a causa di fenomeni a breve insorgenza (inondazioni), sia a lunga insorgenza (erosione delle coste, salinizzazione dell'acqua con conseguente scarsità di acqua potabile e di terreni fertili, nonché aumento di malattie, soprattutto per le persone più vulnerabili) e che nel corso dei prossimi quindici anni potrebbero essere completamente sommerse.

Nella decisione del 7 gennaio 2020, il Comitato, anche se nel merito non ha riscontrato nessuna violazione, ha tuttavia per la prima volta esplicitamente affermato che

without robust national and international efforts, the effects of climate change in receiving states may expose individuals to a violation of their rights under article 6 or 7 of the Covenant, thereby triggering the *non-refoulement* obligations of sending States. Furthermore, given that the risk of an entire country becoming submerged under water is such an extreme risk, the conditions of life in such a country may become incompatible with the right to life with dignity before the risk is realized<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Il principio di non-refoulement comporta l'obbligo di non espellere, respingere, allontanare una persona, qualunque sia il suo status, quando vi sono seri motivi per credere che potrebbe essere soggetto nel paese di destinazione a gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

<sup>28</sup> *Teitiota v. New Zealand*, par. 3.

<sup>29</sup> Ivi, par. 9.11. Corsivo aggiunto

Il Comitato giunge a tale innovativa conclusione richiamando l'interpretazione estensiva del diritto alla vita adottata nel Commento generale n. 36<sup>30</sup>, nel quale aveva affermato che il diritto alla vita include anche il diritto degli individui ad una vita dignitosa e ad essere liberi da atti od omissioni che potrebbero causare una morte innaturale e prematura<sup>31</sup>. Il Comitato ricorda inoltre che l'obbligo degli Stati di rispettare e garantire il diritto alla vita si estende a “reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life”<sup>32</sup>, che “states parties may be in violation of article 6 of the Covenant even if such threats and situations do not result in the loss of life” e che “environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life”<sup>33</sup>.

Come osservato, tale interpretazione estensiva consente almeno in parte di superare la tradizionale posizione del Comitato in base alla quale la minaccia alla vita ai sensi dell'art. 6 debba essere *real, personal and imminent*<sup>34</sup>, e affermare invece che la lesione del diritto di cui all'art. 6 possa verificarsi anche prima che il rischio per la vita si realizzi o diventi “imminente”<sup>35</sup>, se la minaccia è incompatibile con la possibilità di vivere una vita dignitosa.

Per quanto riguarda invece l'esame del merito, secondo il Comitato il ricorrente non sarebbe riuscito a dimostrare di essere esposto ad un rischio reale, personale e ragionevolmente prevedibile per la vita, in quanto le misure adottate dal Governo di Kiribati per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sono adeguate e il periodo di tempo compreso tra 10 e 15 anni (tempo stimato prima che l'isola sia sommersa a causa dell'innalzamento dei mari) potrebbe consentire alla Repubblica di Kiribati, con l'assistenza della comunità internazionale, di adottare misure efficaci per proteggere e, se necessario, ricollocare altrove la popolazione.

<sup>30</sup> General Comment No. 36 (CCPR/C/GC/36).

<sup>31</sup> Cfr. par. 9.4 della decisione Teitiota (che richiama il par. 3) e la decisione nel caso *Portillo Cáceres et al. v. Paraguay* (CCPR/C/126/D/2751/2016), par. 7.3

<sup>32</sup> Richiamando a tal fine il summenzionato caso *Portillo Cáceres* (par. 7.5), nonché il caso *Toussaint v. Canada* (CCPR/C/123/D/2348/2014), par. 11.3.

<sup>33</sup> General Comment n. 36 par. 62.

<sup>34</sup> Cfr. A. Fazzini, “Recent developments in the protection of environmental migrants: the case of Italy”, in *Maps National and Supranational Regimes: the General Framework and the Way Forward*, G. Cataldi, P. Hilpold eds, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, p. 189 ss.; A. Brambilla, M. Castiglione, “Migranti ambientali e divieto di respingimento”, in *Questione Giustizia*, 2020.

<sup>35</sup> Sul concetto di imminenza cfr. A. Anderson, M. Foster, H. Lambert, J. McAdam, “Imminence in Refugee and Human Rights Law: A Misplaced Notion for International Protection”, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2019, p. 111 ss.

Tra i vari aspetti critici sollevati sia nelle opinioni dissenzienti dei giudici Sancin e Muhumuza<sup>36</sup> sia in dottrina<sup>37</sup>, ci preme in questa sede soffermarci in particolare sull'affermazione del Comitato secondo cui il rischio non possa derivare dalle sole condizioni generali dello Stato ospitante, “except in the most extreme cases” e cioè “where there is a real risk of harm simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return, or where the individual in question is in a particularly vulnerable situation”: anche a voler accogliere un'interpretazione così restrittiva, ci sembra che nel caso di specie il Comitato avrebbe potuto riscontrare l'esistenza di vulnerabilità dovuta alla presenza nel nucleo familiare di figli minori: è stato infatti ampiamente dimostrato come il degrado ambientale e il cambiamento climatico non incidano in egual misura su tutti gli abitanti di uno Stato, bensì con intensità diversa in virtù di vulnerabilità già presenti<sup>38</sup>. Inoltre, come osservato dal giudice Muhumuza, sarebbe controintuitivo attendere che i decessi siano molto frequenti e consistenti per considerare soddisfatta la soglia di rischio. In effetti, come osservato<sup>39</sup>, “the need to prove the *personal nature* of the risk is difficult to reconcile with the effects of climate change, which generally affect all or a large part of the population and this is indeed one of the main problems in assessing cases of this type”. In relazione alla questione della natura personale del rischio, tuttavia, è opportuno richiamare l'apporto della giurisprudenza italiana, in particolare dell'ordinanza della Corte di Cassazione italiana n. 5022/2021<sup>40</sup>, la quale, pur richiamandosi esplicitamente alla decisione *Teitiota*, adotta una maggiore flessibilità nella valutazione del rischio, con conseguente affievolimento dell'onere probatorio, come esamineremo nel prossimo paragrafo.

<sup>36</sup> Cfr. sul punto anche G. Cataldi, “Human Rights of People Living in States Threatened by Climate Change”, in *QIL-Questions of International Law*, 2022, p. 63.

<sup>37</sup> J. Mc Adam, “Current Developments - Protecting People Displaced by the Impacts of Climate Change: The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-Refoulement”, in *American Journal of International Law*, 2020, p. 708-725, p. 714.

<sup>38</sup> IDMC, *Addressing Internal Displacement in The Context of Climate Change*, 2017., pp. 17-18.

<sup>39</sup> A. Fazzini, “Recent developments”, *op. cit.*; cfr anche S. Behrman, A. Kent, “The Teitiota”, *op. cit.*

<sup>40</sup> Su questa decisione cfr. A. Del Guercio, “Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021; A. Ciervo, “Verso il riconoscimento dei ‘rifugiati ambientali’? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione”, in *ADiM Blog*, maggio 2021; F. Perrini, “Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione”, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, p. 349 ss.; F. Vona, “Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy? Some Remarks on the Ordinance No. 5022/2021 of the Italian Corte Suprema di Cassazione”, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2021, p. 146 ss.

### 3. La tutela offerta ai migranti climatici nell'ordinamento italiano

L'ordinamento giuridico italiano, oltre ad aver recentemente introdotto un'importante modifica all'art. 9 della Costituzione (il cui par. 3, aggiornato ai sensi della legge costituzionale n. 1/2022, dichiara che la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”)<sup>41</sup>, prevede espressamente molteplici forme di protezione per i cosiddetti migranti ambientali. Tra queste, ad esempio, la possibilità di concedere misure di protezione temporanea, di natura collettiva, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) “per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, *disastri naturali* o altri eventi di particolare gravità”. È inoltre prevista la possibilità di rilasciare un permesso per calamità, che è stato tuttavia oggetto di un altalenante intervento del legislatore. Nel 2018, infatti, il cd. “decreto sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 aveva apportato una discutibile ed ampiamente criticata riforma, in quanto aveva abolito la cd. protezione umanitaria<sup>42</sup>, nonostante fosse considerata un istituto di importanza fondamentale per la tutela di situazioni non rientranti né nella definizione di rifugiato né di beneficiario di protezione sussidiaria. La protezione umanitaria era stata infatti sostituita con forme di permessi speciali fortemente tipizzati e non idonei a ricomprendere tutte le fattispecie ricoperte dalla protezione umanitaria, prevedendo altresì la possibilità di concedere un permesso di soggiorno allo straniero impossibilitato a rientrare in un Paese colpito da una situazione “di *contingente ed eccezionale* calamità”. Successivamente il cd. “decreto Lamorgese” (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge con modificazioni con l. 18 dicembre 2020, n. 173), ha ripristinato, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, una forma di protezione, denominata “protezione speciale”<sup>43</sup>, molto simile alla summenzionata “protezione umanitaria”, ed ha ampliato la fattispecie del cd. “permesso per calamità”, ammettendolo in tutti i casi di “grave situazione di calamità”. Nel 2023, tuttavia, con d.l. n. 20 del 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023, il legislatore, oltre

<sup>41</sup> Tra i primi commenti: M. D'Amico, Una riforma costituzionale importante, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2022, p. 3. Come osservato da C. Scissa (“An innovative analysis of Italy's protection against disaster displacement: Numbers and profiles of the beneficiaries”, in *Refugee Law Initiative Blog*, 5 May 2023), “as the new principle applies in the interest of present and future generations, it might have an indirect effect on strengthening current provisions protecting people who are displaced in the context of disasters”.

<sup>42</sup> Cfr. N. Morandi, “Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018”, in *Diritti oltre frontiera*, p. 191.

<sup>43</sup> Cfr. sul punto *ex multis* A. De Petris, “Il Decreto Immigrazione e Sicurezza: luci e ombre per il nuovo sistema di accoglienza e integrazione”, in *ADIM blog*, ottobre 2020.



ad intervenire in maniera restrittiva su numerose altre situazioni giuridiche soggettive di migranti e persone bisognose di protezione internazionale<sup>44</sup>, ha nuovamente modificato la disciplina del permesso per calamità, che non ha più come presupposto una situazione “grave”, bensì “contingente ed eccezionale”, è rinnovabile solo per un ulteriore periodo di sei mesi e non può essere convertito alla scadenza in permesso di lavoro.

Ciò che preme qui sottolineare, tuttavia, è che nella prassi, sia anteriore sia coeva all'introduzione del cd. “permesso per calamità”, le Commissioni territoriali, incaricate di esaminare le domande di protezione internazionale, hanno mostrato una tendenza ad includere i casi di vulnerabilità legati a ragioni ambientali e climatiche nell'ambito di applicazione della protezione umanitaria (ora “protezione speciale”), disciplinata dall'art. 5, comma 6, del TUI, che non consente il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno se sussistono “gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. In effetti, già a partire dal 2015, la Commissione nazionale asilo<sup>45</sup>, nel fornire indicazioni alle Commissioni Territoriali sui requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, aveva chiarito che tale forma di protezione potesse essere concessa anche per “gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza” e conseguentemente sia le Commissioni territoriali sia i tribunali avevano mostrato una crescente tendenza verso il riconoscimento dei fattori ambientali e climatici come elementi da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria<sup>46</sup>. In proposito, giova ricordare la sentenza n. 4555/2018, in cui la Suprema Corte ha affermato che la mancanza delle condizioni minime per condurre una vita dignitosa può essere riscontrata anche in presenza di “una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche (...) da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccity, carestie, situazioni di povertà inemendabili)”; l'ordinanza n. 7832/2019, nella quale la Corte fa esplicito riferimento alla disastrosa situa-

<sup>44</sup> Per alcuni primi commenti critici su tale normativa cfr. N. Zorzella, “L'inammissibile fretta e furia del legislatore sulla protezione speciale. Prime considerazioni”, in *Questione giustizia*, 4 aprile 2023; R. Cherchi, “Il “decreto Cutro” tra domanda di forza lavoro e insofferenza per i diritti fondamentali”, in *ADiM Blog*, Editoriale, aprile 2023; F. Vassallo Paleologo, *Il “Decreto Cutro” in Gazzetta Ufficiale, con la firma del Viminale*, reperibile all'indirizzo <https://www.a-dif.org/2023/05/06/il-decreto-cutro-in-gazzetta-ufficiale-con-la-firma-del-viminale/>.

<sup>45</sup> Commissione nazionale asilo, circolare prot. 00003716 del 30 luglio 2015.

<sup>46</sup> Cfr. sul punto A. Brambilla, “Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2017.

zione climatica del Paese d'origine come potenzialmente idonea ai fini della concessione della protezione umanitaria; l'ordinanza n. 2563/2020, che riconosce che anche i disastri ambientali (come le alluvioni), possono costituire idonei motivi per la concessione della protezione umanitaria, se accompagnati da adeguate prove relative alla possibile violazione di diritti fondamentali della persona.

In questo contesto si inserisce l'ordinanza n. 5022 del 2021, che segna un ulteriore importante passo nella tutela dei migranti ambientali.

Il caso riguardava un richiedente asilo proveniente dal Delta del Niger, il quale, giunto in Italia, si era visto negare la protezione sussidiaria o umanitaria da parte della Commissione territoriale e del tribunale; si era pertanto rivolto alla Corte di Cassazione allegando la violazione dell'art. 360, n. 5 del Codice di procedura civile (omesso esame di un fatto decisivo), perché il Tribunale non avrebbe considerato la situazione di disastro ambientale esistente nel Delta del Niger, nonché la violazione dell'art. 5 TUI per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte ha accolto entrambi i motivi.

Per quanto riguarda il primo, la Corte osserva da un lato che il Tribunale aveva accertato l'esistenza, nella zona del Delta del Niger, di una grave situazione di dissesto ambientale, dovuta allo sfruttamento indiscriminato dell'area da parte delle compagnie petrolifere<sup>47</sup> ed a conflitti etnico-politici, e aveva altresì preso atto della presenza di gruppi paramilitari, nonché di continui sabotaggi e furti, che avevano determinato numerosi sversamenti di petrolio (e conseguente contaminazione) e grave instabilità; ciononostante, non ha ritenuto che questa situazione configurasse una fattispecie rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251 del 2007 (che corrisponde all'art. 15 lett. c) della cd. direttiva qualifiche), sulla base della considerazione che il livello di violenza generalizzata non fosse tale da integrare un conflitto armato o una situazione equivalente, né ha preso in considerazione tali elementi al fine di concedere la protezione umanitaria.

La Corte di Cassazione a questo punto richiama il caso *Teitiota*, dal quale si deduce l'obbligo per gli Stati di "assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua ampia declinazione, anche a prescindere dall'esistenza di un pericolo attuale

<sup>47</sup> La disastrosa situazione ambientale nel Delta del Niger è oggetto di attenzione sin dal 2011 (cfr. il rapporto UNEP Environmental Assessment of Ogoniland, 2011) ed è alla base di un complesso contenzioso climatico che ha riguardato anche le imprese private operanti nella zona: cfr. *ex multis* M. Fasciglione, "Corporate Liability, Extraterritorial Jurisdiction and the Future of the Alien Tort Claims Act: Some Remarks After 'Kiobel'", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 401.

per la sopravvivenza”, e che il degrado ambientale, nella prospettazione del Comitato ONU, può compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del cambiamento climatico e degli effetti causati, in generale, dallo sviluppo insostenibile, aggiungendo che “ciò si verifica quando il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l'accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l'acqua potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita”.

Con specifico riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Cassazione conclude significativamente che

qualora, come nel caso di specie, il giudice di merito ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale, o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l'esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, va condotta con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area.

Come osservato<sup>48</sup>, “[i]n order to reach this conclusion, the Court provides an evolutionary interpretation of the notion of ‘ineliminable core constituting the foundation of personal dignity’, that, in the jurisprudence of the Court, represents the parameter to which the judge must refer in order to assess the *individual vulnerability* that justifies the granting of humanitarian protection”. A questo proposito, la Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria il rischio va valutato non soltanto in relazione all'ipotesi estrema del conflitto armato, bensì in relazione a ogni situazione che comporti la compromissione dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al di sotto di tale soglia minima essenziale.

Alla luce di ciò, per la Suprema Corte il tribunale di primo grado ha erroneamente circoscritto la valutazione della sussistenza della condizione di pericolo generalizzato alla sola esistenza di un conflitto armato, senza considerare, né in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, né a quella di concessione della protezione umanitaria, il rischio di compromissione della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo specificamente legato alla ravvisata sussistenza del contesto di disastro ambientale.

<sup>48</sup> A. Fazzini, “Recent developments”, *op. cit.*, p. 205.

Conseguentemente, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato ad un tribunale in diversa composizione per una nuova decisione nel merito, facendo esplicito riferimento però questa volta alla sola “protezione umanitaria” (“protezione speciale” nell’attuale disciplina) e non più alla protezione sussidiaria. Sebbene quest’ultimo punto (l’invito rivolto al giudice di merito a prendere in considerazione nel caso concreto la sola protezione umanitaria e non anche la protezione sussidiaria) sia stato oggetto di critiche<sup>49</sup>, nondimeno non si può negare l’importanza della decisione della Cassazione, non solo perché apre la strada ad una forma di protezione per il ricorrente, ma anche perché da essa traspare un approccio interpretativo particolarmente interessante sotto il profilo della natura “personale” del rischio. Come abbiamo esaminato *supra*, la mancanza di tale elemento era stata tra i motivi per i quali il Comitato ONU dei diritti umani, pur affermando in teoria la possibile violazione del principio di *non refoulement* laddove il rischio per la vita sia legato a cambiamento climatico, degrado ambientale o disastro naturale, nel caso di specie non aveva riscontrato la violazione dell’art. 6 del Patto dei diritti civili e politici; la Corte di Cassazione italiana nel caso in esame invece considera una situazione oggettiva di degrado ambientale nel paese di origine in grado di comportare gravi lesioni dei diritti umani, senza richiedere la prova di un rischio *personale* per la vita del ricorrente. Inoltre, come sottolineato, “le affermazioni del Supremo Collegio vanno oltre e abbracciano in generale ogni grave contesto (come cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali) che comporti il rischio di azzeramento o riduzione al di sotto di una soglia minima dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo”<sup>50</sup> e sono applicabili anche alla protezione speciale basata sull’art. 19 comma 1 TUI<sup>51</sup>. Ed, in effetti, la decisione appena esaminata ha ricevuto conferma anche in successive sentenze della Corte di cassazione<sup>52</sup>, mentre per quanto riguarda la magistratura di merito vi sono state interessanti aperture verso ulteriori forme di protezione: a tal fine sono da segnalare in particolare il decreto del Tribunale di Firenze del 3

<sup>49</sup> A. Del Guercio, “Migrazioni connesse con disastri naturali”, *op. cit.*, p. 531. Si segnala altresì una sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha riconosciuto a protezione sussidiaria in un caso simile: [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/06/corte\\_di\\_appello\\_di\\_napoli\\_sentenza\\_n.\\_2798\\_del\\_22\\_maggio\\_2019.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/06/corte_di_appello_di_napoli_sentenza_n._2798_del_22_maggio_2019.pdf).

<sup>50</sup> Marcello Di Filippo, “La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, p. 332.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> Cfr. sul punto F. Passarini, “Oltre il caso Teitiota: la tutela dei migranti ambientali nelle recenti pronunce della cassazione italiana”, in *ADiM Blog*, settembre 2022.

maggio 2023<sup>53</sup>, e il decreto del Tribunale di Milano del 13 marzo 2024<sup>54</sup>, che hanno riconosciuto rispettivamente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria a due cittadini bengalesi.

Nella prima decisione il giudice di merito ha riconosciuto lo status di rifugiato in ragione del rischio per il ricorrente di essere sottoposto nuovamente a tratta in caso di ritorno nel Paese di origine, alla luce della particolare vulnerabilità<sup>55</sup> di quest'ultimo, "da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà ed emarginazione sociale in cui egli e la sua famiglia, da lui dipendenti, si sono trovati, aggravata da ricorrenti alluvioni, eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici, e dall'incapacità dello Stato di attenuare le conseguenze di tali eventi o di rimediare ai danni prodotti"<sup>56</sup>, aggiungendo, con un esplicito riferimento al caso *Teitiota*, che

Tale situazione, determinante per valutare il grado di generale vulnerabilità - e specifica "vulnerabilità climatica" - del ricorrente, lo ha esposto maggiormente, rispetto ad altri gruppi della popolazione bengalese, al circuito illegale della usura e a quello della tratta internazionale di esseri umani, realizzando anche una violazione del diritto a una vita dignitosa e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 6 e art. 7 Patto ONU sui diritti civili).

<sup>53</sup>Tribunale di Firenze, sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale, RG 16935/2019, reperibile all'indirizzo <https://wwinn.referimento.aw.dirittoimmigrazioneecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-3-2023/asilo-1/rifugio-18/1327-10-trib-firenze-352023/file>. Sulle questioni affrontate nella decisione cfr. A. Brambilla, "Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?", in *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, n. 2/2017, e M. Castiglione, "Oltre l'hazard paradigm: la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale", in *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, n. 1/2023.

<sup>54</sup> Tribunale di Milano, sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale, RG 8573/2020.

<sup>55</sup> Sulla nozione di vulnerabilità climatica cfr. M. Marchegiani, *L'incidenza della nozione di vulnerabilità sullo sviluppo del diritto internazionale in tema di cambiamenti climatici*, Torino, Giappichelli, 2023.

<sup>56</sup> Citando a tal proposito l'UNODC *Global report on Trafficking in person* del 2022, reperibile all'indirizzo: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>, nonché il Rapporto dell'IOM, *The Climate change – Human Trafficking nexus*, del 2016, reperibile all'indirizzo: [https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc\\_infosheet\\_climate\\_change\\_nexus.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_infosheet_climate_change_nexus.pdf).

Degno di menzione anche il decreto del Tribunale di Milano del 13 marzo 2024, che ha riconosciuto la protezione sussidiaria in quanto

il ricorrente potrebbe essere esposto ad un danno grave in ragione dell'esposizione del Paese ai cambiamenti climatici tale da determinare il rischio di danno grave alla persona. Si ritiene che i vari fenomeni ambientali e naturali (graduali o improvvisi) .... che interessano la zona di origine del ricorrente, possano avere come effetto quello della compromissione di una vasta gamma di diritti, sia di natura civile (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute e ad un ambiente salubre) che socio-economica (diritto al cibo, all'alloggio e a condizioni esistenziali minime) e colpiscono in maniera sproporzionata il ricorrente in ragione della sua appartenenza a una classe sociale svantaggiata.

Alla luce di ciò, il tribunale di Milano ritiene che il ricorrente in caso di ritorno si troverebbe a vivere privo di mezzi di sostentamento, rischiando di trovarsi in una situazione "che potrebbe essere considerata, senza troppe difficoltà interpretative, come una condizione esistenziale degradante". Aggiunge inoltre che, se è vero che "il verificarsi di un evento disastroso non dipende, *prima facie*, dalla condotta umana, gli effetti di un prevedibile e ricorrente evento come le inondazioni in Bangladesh invece possono ben dipendere dal comportamento posto in essere dallo Stato in questione", poiché esso "non riesce a garantire oggi una corretta e appropriata gestione di prevenzione e mitigazione del rischio ambientale", concludendo che al ricorrente possa essere riconosciuto la protezione sussidiaria per danno grave nella forma del trattamento inumano e degradante di cui all'art. 14 lett. b) D. Lgs. 251/07.

#### 4. Osservazioni conclusive

Le interessanti decisioni delle corti italiane esaminate *supra* mostrano come anche in tema di mobilità umana legata a fenomeni climatici e ambientali il ruolo dei giudici possa essere molto importante. Tuttavia, l'apertura verso soluzioni innovative, prospettata in tali decisioni, rischia di essere vanificate a causa dell'esistenza di politiche nazionali (ed europee) di deterrenza che, attraverso forme di esternalizzazione dei controlli alle frontiere e procedure di frontiera, entrambe fortemente lesive dei diritti fondamentali, rischiano di ostacolare o addirittura impedire l'accesso effettivo dei migranti climatici ai Paesi europei. Ciò è sicuramente vero per quanto riguarda l'ordinamento italiano: basti pensare basti pensare al Memorandum Italia-Libia del 2017<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Sul quale *ex multis* A. Liguori, *Migration Law and the Externalization of Border Controls*, New York and London, Routledge, 2019 e A. Fazzini, *L'esternalizzazione delle frontiere e la responsabilità degli Stati europei: il caso Italia-Libia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023.

e al più recente accordo Italia Albania<sup>58</sup> del 2023, da un lato, e alle recenti modifiche normative inserite in Italia con il cd. decreto Cutro. Tale decreto-legge, convertito in legge n. 130 del 2023, ha, infatti, esteso le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla procedura accelerata di frontiera (fortemente criticata sia per la possibilità generalizzata di trattenimento, sia per le ridotte garanzie giurisdizionali<sup>59</sup>), che diventa applicabile a coloro che tentano l'ingresso irregolare eludendo i controlli di frontiera e a coloro che provengono da un Paese di origine sicuri. Non solo: l'elenco dei cd. Paesi sicuri è stato oggetto recentemente di un aggiornamento del 7 maggio 2024 che ha incluso anche il Bangladesh, con ciò restringendo significativamente la concreta possibilità di fare ingresso e presentare una domanda di protezione da parte dei cittadini di uno dei Paesi più colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici<sup>60</sup>. E purtroppo tali politiche di deterrenza verso la mobilità umana, invece di essere osteggiate nell'ambito dell'Unione europea, sono destinate ad aumentare con la riforma, recentemente approvata, del Nuovo Patto su migrazione e asilo, che estende e generalizza la procedura di frontiera e consolida il ricorso all'esternalizzazione, compromettendo l'esercizio dei diritti e l'effettivo accesso alla protezione internazionale<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Sul quale L. Masera, "Il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia ed Albania in materia di immigrazione: analisi del progetto e questioni di legittimità", in *Sistema Penale*, 2023 e A. Del Guercio, "Lasciate ogni speranza, o voi che... sperate di entrare. Osservazioni a margine dell'intesa Italia-Albania", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2024, pp. 548-566.

<sup>59</sup> Cf. sul punto A. Praticò, "Le procedure accelerate in frontiera introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 20 del 2023 convertito con legge n. 50 del 2023", in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 3/2023.

<sup>60</sup> MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, Decreto 7 maggio 2024, Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/07/24A02369/sg>. Sulle complesse questioni sollevate dalla nozione di Paese di origine sicura, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (grande Sezione) del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, cfr. A. Natale, F. Filice, "Nota ai provvedimenti di rigetto delle richieste di convalida dei trattenimenti disposti dalla Questura di Roma ai sensi del Protocollo Italia-Albania, emessi dal Tribunale di Roma, sezione specializzata nella protezione internazionale, il 18 ottobre 2024", in *Questione giustizia*, 22 ottobre 2024.

<sup>61</sup> Per un primo commento su tale riforma cfr. D. Vitiello, "L'ultimo atto: il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è (quasi) legge", in *ADiM Blog*, Editoriale, dicembre 2023 e Ph. De Bruycker, "Genealogy of and futurology on the pact on migration and asylum", in *Eu Migration Law Blog*, 6 May 2024.

## *Curatrici e curatori, autrici e autori*

**Viola Carofalo** è professore associato presso l'Università di Napoli L'Orientale, nell'area disciplinare M-FIL/03 (Filosofia Morale). Si occupa dei temi dell'etica, del riconoscimento, del processo di soggettivazione, ha lavorato sulla questione del conflitto e della costruzione dell'identità nei contesti interculturali. Ha pubblicato monografie sul filosofo e pensatore politico martinicano Frantz Fanon (Mimesis, 2013), sul Premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee (Mimesis, 2016) e sulla filosofa francese Simone Weil (Orthotes 2021); è in corso di pubblicazione una sua monografia sulla filosofia dell'azione di Simone de Beauvoir.

**Lorenzo Cicatiello** è ricercatore a tempo determinato di tipo B in Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale. La sua ricerca si concentra sull'analisi delle politiche pubbliche, in particolare sulla trasparenza dei governi, delle amministrazioni e dei bilanci pubblici. Si interessa anche di partecipazione politica convenzionale e non convenzionale e di disuguaglianza di reddito. La sua strategia di ricerca si basa principalmente sull'analisi empirica di dati primari e secondari. I suoi lavori di ricerca sono stati pubblicati su «Government Information Quarterly», «Public Management Review», «Ecological Economics», «Administration & Society» e altre riviste nazionali e internazionali.

**Valeria Confortini** è professoressa ordinaria di diritto privato nell'Università Digitale Pegaso. Ha conseguito un dottorato in Diritto privato per l'Europa (2015) e svolto attività di ricerca post-doc nell'Università Roma Tre (2015-2020) e nell'Università di Napoli L'Orientale (2022-2024). Ha studiato e insegnato all'estero nell'Università Humboldt di Berlino (PhD Scholar 2014), l'Università di Heidelberg (ospite dal 2018, docente 2020-2021), la Freie Universität di Berlino (Gastdozentin 2020-2021) e l'Università di Oxford (Academic Visitor nel Trinity Term 2023). Coordina l'Osservatorio sul diritto privato delle Corti Europee e partecipa a progetti internazionali come "Il volere che si fa norma" dell'Istituto Italiano di Studi Germanici e il Centro di Eccellenza Jean Monnet AI-CoDED dell'Università di Napoli "L'Orientale". È autrice delle monografie *Primato del credito* (2020) e *Persona e patrimonio nella successione digitale* (2023), di articoli in riviste nazionali e internazionali. Compone la direzione di «Nuovo diritto civile», le redazioni di «Europa e diritto privato», «Banca borsa titoli di credito», «Jus civile». Partecipa al gruppo di lavoro Best Practices for Effective Enforcement dell'UNIDROIT e ad associazioni come l'European Law Institute, SECOLA, l'Unione dei Privatisti.



**Flavia G. Cuturi** è professoressa ordinaria di Antropologia culturale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale, ed è presidente del 'Centro Studi Cibo e Alimentazione' del proprio Ateneo. Da tempo è impegnata in ricerche in America Latina principalmente con gli ikoots di San Mateo del Mar (Oaxaca, Messico), sui temi della costruzione delle responsabilità socio-politiche individuali e collettive, dell'antropologia del cibo, e sui rapporti tra conoscenze, lingua, pratiche, saperi e creatività in un'ottica di genere, anche con donne afrocolombiane. Negli ultimi anni si sta dedicando a ricerche sui conflitti socio-ambientali in territori indigeni e sui diritti della Natura; recentemente ha curato il volume *La Natura come soggetto di diritti* (Ed.It, 2020).

**Alessandra De Chiara** è professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e docente di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali e Strategie Aziendali di Sviluppo Sostenibile presso i corsi di laurea triennali e magistrali dell'Università di Napoli L'Orientale. La sua attività scientifica è volta ad approfondire i temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa, anche con riferimento alle unità di indagine delle filiere, dei cluster e dei sistemi locali. In particolare i suoi studi approfondiscono i temi dello stakeholder engagement per le strategie di sostenibilità, della comunicazione di CSR e degli standard, dei nuovi modelli di consumo nell'economia circolare, con un focus sui settori alimentare, della gioielleria e dell'abbigliamento. È Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Delegato del Rettore per lo sviluppo della sostenibilità all'Università di Napoli L'Orientale.

**Adele Del Guercio** è professoressa associata di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università di Napoli L'Orientale, dove insegna Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale dell'ambiente e dove è responsabile dei laboratori "Clinica legale e antropologica sulle migrazioni" (con M. Mellino) e "La giustizia ambientale al tempo dell'Antropocene: migrazioni internazionali, razzismo, etica intergenerazionale" (con V. Carofalo). Dirige l'unità locale del PRIN "MOBS - Mobilities, solidarities and imaginaries across the borders: the mountain, the sea, the urban and the rural as spaces of transit and encounters" (capofila: Università di Genova), membro del PRA "Antropocene/Capitalocene e migrazioni internazionali: una lettura critica" e vicepresidente del Centro di elaborazione culturale "Mobilità, Migrazioni internazionali" (MOMI). È autrice della monografia *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo* e di numerosi articoli sui diritti umani, il diritto di asilo, la tutela dei minori, i diritti delle persone LGBTIQ. Dal 2020, è stata nominata, su indicazione dell'UNHCR, "Esperta indipendente in materia di diritto dei rifugiati e diritti umani" presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno – sezione di Napoli.

**Eleonora Guadagno** è ricercatrice a tempo determinato di tipo A in Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale dal 2021; nel 2014 ha conseguito il Dottorato in "Sciences du temps et de l'espace" presso il centro di ricerca Migrinter-CNRS dell'Università di Poitiers. I suoi interessi di ricerca riservano particolare attenzione ai contesti di rischio e vulnerabilità socio-ambientale, alla loro governance e alla loro percezione da parte delle comunità locali; all'organizzazione spaziale alla scala urbana e regionale in presenza di minoranze e diseguglianze socioeconomiche; ai flussi di mobilità connessi – o meno – agli impatti del degrado, ecosistemico anche nel quadro dei "beni comuni"; più di recente, agli spazi politico amministrativi e alla cartografia storica. Partecipa a comitati scientifici ed editoriali di riviste scientifiche e di classe A, italiane ed estere; è membro di rilevanti associazioni geografiche e partecipa a gruppi di ricerca e reti nazionali e internazionali.

**Alessandro Guida** è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale, dove insegna Storia delle Relazioni Interamericane. Tra i suoi campi di indagine figurano la storia del Cile nella seconda metà del Novecento e le dinamiche più recenti delle relazioni fra Stati Uniti e America Latina. È membro del comitato scientifico e editoriale della rivista internazionale di storia politica «Processi Storici e Politiche di Pace» e del comitato scientifico di «Oltrefrontiera. Collana di storia e politica internazionale» (Textus Edizioni). Tra i suoi principali lavori: con Raffaele Nocera e Claudio Rolle (comps.), *De la utopía al estallido: Los últimos cincuenta años en la historia de Chile* (Fondo de Cultura Económica, 2022); *Il "nuovo" Cile dei militari. Dottrina della sicurezza nazionale, guerra psicologica e propaganda, 1973-1975* (Ombre Corte, 2021); *La lezione del Cile. Da Unidad Popular al golpe del 1973 nella stampa italiana di sinistra* (Università degli studi di Napoli "L'Orientale", 2015).

**Anna Liguori**, Diploma of Advanced European Studies, College of Europe (Belgio) e Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico interno e comunitario presso la Seconda Università di Napoli. Ha partecipato a numerose conferenze in Italia e all'estero e trascorso periodi in qualità di visiting researcher presso: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Pedro Arrupe Human Rights Institute - University of Deusto, Bilbao; Queen Mary University of London; Universidad de Cordoba; Max-Planck-Institut di Heidelberg - e come giurista temporanea presso il Consiglio d'Europa (Strasburgo-Francia). Attualmente è professoressa associata di Diritto internazionale presso l'Università di Napoli L'Orientale e abilitata alle funzioni di professoressa di prima fascia. Ha partecipato a progetti internazionali, in particolare come membro del Comitato Direttivo del Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants' Rights in the Mediterranean; Key Staff Member of the Jean

Monnet Network “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems”; P.I. del Progetto di Ricerca di Ateneo “Antropocene/Capitalocene e Migrazioni Internazionali. Una lettura critica”. Tra le sue pubblicazioni: *Migration Law and the Externalization of Border Controls. European State Responsibility* (Routledge, 2019).

**Nicoletta Marini d'Armenia** è ricercatrice a tempo determinato in Storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale dove insegna Storia Moderna e dove, tra l'altro, è membro del Consiglio direttivo del Centro Studi Matteo Ripa, del Collegio di Dottorato in Studi Internazionali, del Collegio di Disciplina, della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS-PR) e della Commissione di Orientamento del CdS in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Ha mantenuto costanti i suoi interessi di ricerca verso temi di studio legati all'età napoleonica, nel più ampio contesto del sistema delle relazioni internazionali e dell'eredità di quella stagione nell'Europa romantica della Restaurazione, ma ha anche sviluppato interessi di ricerca in area mediterranea e atlantica. È membro del Comitato scientifico e capo redattore della «Rivista Europea di Studi Napoleonici e dell'età delle Restaurazioni», e responsabile del progetto iMEA (incontri Mediterraneo, Europa, Americhe) afferente al dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli L'Orientale. Tra le sue principali pubblicazioni, *The Napoleonic Wars and Realms of Memory in Europe* (Cambridge University Press, 2022), *Una morale in azione. Luigi Blanch nell'Europa della Restaurazione* (Guida, 2018), *Andata e ritorno: le circolazioni di uno spazio al finire di un impero in Mediterraneo e Atlantico. Un patrimonio connesso tra età moderna e contemporanea*, a cura di N. Marini d'Armenia (Guida, 2016), *El sueño americano: los orígenes de un Imperio naciente*, in *Entre Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-1867*, a cura di A. De Francesco, L. Mascilli Migliorini, R. Nocera (FCE de Chile, 2014).

**Marzia Mauriello** è ricercatrice in discipline antropologiche presso l'Università di Napoli L'Orientale, dove insegna Antropologia Culturale. Svolge ricerche in Italia e in Africa e si occupa prevalentemente di genere, corpo, salute e benessere, di culture e pratiche alimentari. Ricopre il ruolo di Segretaria Scientifica del Centro Studi Cibo e Alimentazione presso l'Università di Napoli L'Orientale e ha tenuto incarichi didattici presso atenei nazionali e internazionali. È autrice di saggi e articoli pubblicati in Italia e all'estero, del volume *An Anthropology of Gender Variance and Trans Experience in Naples: Beauty in Transit* (Palgrave Macmillan, 2021), nonché autrice e co-curatrice di *Italian Trans Geographies* (SUNY Press, 2023). Tra i suoi lavori più recenti, il saggio *The Taste of Home. Migrants' Food in The Making between Continuity and Change* in corso di stampa presso Transnational Press London.

**Bruno Mercurio** è ricercatore di diritto amministrativo presso l'Università di Napoli L'Orientale dove insegna "Diritto digitale per le pubbliche amministrazioni". È docente in master e corsi di perfezionamento presso vari Atenei e membro di comitati scientifici ed editoriali di riviste scientifiche di classe A. È autore di numerose pubblicazioni in diritto amministrativo, in particolare in materia di partecipazione, urbanistica, ambiente e servizi pubblici.

**Mariassunta Picardi** insegna Storia della Filosofia presso l'Università di Napoli L'Orientale. I suoi interessi si concentrano sulla filosofia naturale, sulla magia e sulla scienza in prima età moderna, sulla letteratura libertina, sull'enciclopedismo secentesco e sul pensiero filosofico-politico del secolo dei Lumi. È membro del Centro Interateneo per l'edizione di testi medioevali e rinascimentali, del Centro Interuniversitario di Estetica contemporanea, della Società Italiana di Storia della Filosofia, della Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e della Società Italiana di Storia della medicina. Fa parte della redazione di Studi filosofici. Collabora con varie riviste, tra cui il «Giornale Critico della Filosofia Italiana», gli «Archives Internationales d'Histoire des Sciences», «Bruniana & Campanelliana», «Iride». Tra i suoi lavori: *Le libertà del sapere. Filosofia e 'scienza universale'* in Charles Sorel, prefazione di C. Vasoli, Liguori, Napoli 2007; *Il Geroglifico della natura. Filosofia, scienza e magia in John Dee*, Micrologus Library 95, SISMEL, Firenze 2019.

**Valeria Saggiomo** è ricercatore in Sociologia Economica presso l'Università di Napoli L'Orientale dove insegna dal 2013 Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. Si occupa di Cooperazione allo Sviluppo da vent'anni, prima come operatore sul campo in Kenya, Somalia e Sud Sudan, poi come ricercatore e valutatore di progetti e programmi di sviluppo. La sua ricerca è centrata sugli attori dello sviluppo, in particolare sulle organizzazioni della società civile e sulle diaspore come attori di sviluppo e sulla valutazione dei progetti di sviluppo. Ha collaborato con centri di ricerca internazionali (PRIO di Oslo, CeSPI di Roma) Organizzazioni della società civile (DRC, CISP) e con le Nazioni Unite (IOM, UNICEF, UNDP). È advisor sulla valutazione per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e presiede il Gruppo Tematico Valutare nella Cooperazione presso l'Associazione Italiana di Valutazione. Nel 2023 è stata Visiting Research Fellow presso il Center for International Development dell'Università di Harvard.

**Delio Salottolo** è ricercatore a tempo determinato tipo B in Filosofia Morale. Nella sua ricerca degli ultimi anni si occupa in particolar modo delle questioni connesse all'etica ambientale e alla crisi ecologica, a partire dalla connessione tra i processi materiali e i processi simbolici, e con particolare attenzione alle condizioni di possibilità dell'esperienza storica e temporale della Modernità

come una delle radici genealogiche della crisi contemporanea (ecologica, economica, sociale, politica). Ha pubblicato monografie sul pensiero di Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss e Émile Durkheim, articoli in riviste nazionali e internazionali, traduzioni di libri (Claude Bernard, Gabriel Tarde), e numerosi altri contributi di vario genere.

**Aurora Savelli** è professoressa associata di Storia moderna e di Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Napoli L'Orientale. Fa parte del Consiglio direttivo della rivista "Ricerche Storiche" e del Direttivo dell'Associazione Italiana di Public History, del Direttivo dell'Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne. È rappresentante di Ateneo nel CISP, Centro interuniversitario per la ricerca e lo sviluppo della Public History. Nel suo percorso ha dedicato particolare attenzione all'associazionismo urbano in età moderna e contemporanea e ai patrimoni immateriali. Fa parte del Comitato scientifico ministeriale per il Progetto "Mappatura delle rievocazioni storiche sul territorio nazionale", promosso dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. Ha co-curato il recente volume *Vite, carte, memorie. Archivi di donne in Toscana I* (Effigi, 2024), esito di un progetto di sua ideazione promosso dall'Associazione per la memoria e la scrittura delle donne insieme alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

**Elena Tavani** è professoressa ordinaria di Estetica (settore disciplinare M-FIL/04) dal 2019 nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali presso l'Università di Napoli L'Orientale. Dal 2023 è direttrice del Centro di Ricerca inter-ateneo «Estetica Contemporanea» ESC (Università di Napoli L'Orientale, Università "Federico II", Università di Salerno) e responsabile scientifico dell'unità di ricerca legata al progetto Erasmus K2 finanziato dall'Agenzia Europea "Geobalkans"; inoltre è membro eletto dell'executive committee della European Society for Aesthetics, ESA e del Comitato Direttivo della rivista «Studi Filosofici». La sua ricerca si rivolge principalmente alla filosofia estetica, alla teoria critica, alla filosofia continentale, al nesso di estetica e politica, alle teorie dell'immagine, all'estetica dell'installazione.



IL TORCOLIERE • Officine Grafico-Editoriali d'Ateneo

Università di Napoli L'Orientale  
stampato nel mese di novembre 2024



# DSUS

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE UMANE E SOCIALI

La presente raccolta di interventi che nell'arco di tre giornate hanno animato il Seminario DSUS 2023 – promosso dalla Commissione Ricerca del dipartimento e organizzato dalle ricercatrici e ricercatori che vi afferiscono – esprime la necessità di trattare di “stati di crisi” senza limitarsi a registrarne l’idea della ciclicità, il suo manifestarsi ed essersi manifestata, storicamente, anche come una sorta di assestamento interno del sistema, in ambito economico, giuridico, culturale, storico-politico.

L’idea di fondo è quella di provare a ricavare domande radicali da ciascuno degli eventi che costellano ciò che siamo portati a definire gli attuali “stati di crisi”. Domande cioè che puntino a individuare quale ruolo e quali forme può assumere l’analisi critica oltre che specializzata dei dispositivi che costituiscono la premessa e l’occasione di innesco di uno “stato di crisi” oggi.

In altre parole, ciò che si impone, date le mutate condizioni spaziali e temporali della nostra tarda modernità neoliberale e tecnicizzata, è un’attenzione particolare ai singoli avvenimenti e al loro contesto di significato che, se pure non generalizzabile, deve poter essere oggetto di una valutazione critica che possa anche suggerire strategie condivise di risposta. Sul piano storico, psico-sociale, antropologico, filosofico, giuridico-economico, ma anche simbolico, in vista di mutamenti e nuove prospettive locali e globali per le istituzioni e per il vivere comune.

ISBN 978-88-6719-306-6